

15/03/2011



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA**  
**GIUDICE PENALE MONOCRATICO**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

NR. 002048/09 R. G. Notizie di reato  
NR. 002347/10 R. G. T. M.

N° 607/2011 Sentenza

Redatta scheda il  
N°

Reg. Rec. Crediti

Data del deposito 15/03/2011

Data irrevocabilità

N° \_\_\_\_\_ R. Esec.

Il TRIBUNALE di VERONA - sezione penale,  
nella persona del Giudice monocratico *dott. FRANCIOSI GIULIANA*  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA**  
(art. 444 co. 2 e 448 co. 1 c.p.p.)

nel procedimento penale contro:

**ZANONI/RICCARDO** nato il 07/12/1967 a VERONA (VR)  
domicilio dichiarato in SANT'ANNA D'ALFAEDO (VR) VIA ADAMOLI, 6/A  
difeso dagli AVV. PAMELA PRETO e AVV. UGO ROSSI del foro di VERONA di fiducia  
LIBERO - CONTUMACE

**Parte Civile (già costituita il 07/10/2010):**

L.A.V. (Lega Anti Vivisezione) ONLUS, in persona del suo Presidente e legale rappresentante  
FELICETTI GIANLUCA nato il 18/08/1963 a ROMA  
elettivamente domiciliata in VERONA c/o lo studio dell'AVV. EMANUELA PASETTO

**IMPUTATO**

in ordine al reato di cui all'art. 544 *ter* c.p. perché, senza necessità, deteneva animali di specie ovina ed equina in condizioni insopportabili oggettivamente e per le loro caratteristiche etologiche. In particolare, anche in periodo invernale, li deteneva all'interno di un recinto limitato, privo di qualunque riparo, senza fornire loro acqua e foraggio, se non saltuariamente, pur disponendo di foraggio depositato nel terreno circostante il recinto, nonché senza effettuare le prescritte vaccinazioni, in tal modo infliggendo agli animali inutili privazioni e sevizie.  
In Erbezzo, loc. Vaccamozzi, dalla primavera del 2008 ad oggi

Vista la concorde richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti ai sensi degli artt. 444 e segg. CPP, e dato atto che le parti hanno chiesto l'applicazione della pena finale indicata in dispositivo, muovendo dalle seguenti determinazioni:

Concesse le circostanze attenuanti generiche:

- pena base euro 3.000 di multa;
- ridotta ex art. 62 bis c.p. sino alla pena di euro 2.000 di multa;
- riduzione per art. 444 c.p.p. fino alla pena di euro 1.350 di multa;

ritenuto che non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento nei confronti degli imputati attese le risultanze della comunicazione della notizia di reato, dal decreto di sequestro preventivo, dalle s.i.t. raccolte nel corso delle indagini;

ritenuta corretta la qualificazione giuridica del reato contestato nonché la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, atteso il remissivo comportamento processuale e la concreta gravità del fatto;

ritenuto che la pena concordata dalle parti, nella sua concreta articolazione e nella sua determinazione finale, appare correttamente determinata e congrua nella sua misura;

rilevato altresì che l'imputato va condannato alla refusione delle spese di costituzione delle parti civili, liquidate come da dispositivo, ex art. 445 comma 2 c.p.p.;

Rilevato che va disposta la confisca, obbligatoria, degli animali in sequestro;

*P.Q.M.*

Visti gli artt. 444 e segg. C.p.p., dato atto della concorde richiesta delle parti sulla pena da applicarsi, in conformità ad essa

*APPLICA*

- a ZANONI RICCARDO per il reato ascrittogli, concesse le circostanze attenuanti generiche applicata la riduzione per il rito, la pena di euro 1.350 di multa;

Visto l'art. 445 comma 2 c.p.p.

Condanna l'imputato a rifondere le spese di costituzione della parte civile costituita, liquidate in complessivo € 700 di cui euro 500 per onorari, oltre accessori di legge;

Visto l'art. 544 sexies c.p.

Ordina la confisca degli animali in sequestro.

Così deciso in Verona, 15 marzo 2011

*Il giudice*  
*Dott. Giuliana Franciosi*

*Deposita in udienza,*  
*gg. 15-3-11*  
**IL CANCELLIERE**  
*Dott.ssa Laura Neri*

*ES*